

REGOLAMENTO FON. TER

L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/03/2017

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (in seguito per brevità il “Codice”), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di appalto e concessione pubbliche, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è stato pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2016 ed è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione.

L’articolo 36 del Codice disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria prevede, espressamente che debbano essere garantiti il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché il principio di rotazione.

Fon.Ter ha ritenuto opportuno predisporre il presente Regolamento per l’Affidamento dei Contratti di Valore Inferiore alle Soglie di Rilevanza Comunitarie (in seguito per brevità il “Regolamento”) per la gestione delle procedure di affidamento di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo i valori indicati, di volta in volta, mediante regolamento UE, anche allo scopo di regolare le competenze e le modalità di selezione e di stipula dei contratti inerenti le forniture, i servizi ed i lavori da effettuarsi nell’ambito dell’attività istituzionale di Fon.Ter, anche in osservanza dell’art. 118 della legge n. 388 del 2000, come integrata e modificata dall’art. 17 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, delle linee guida sul sistema dei controlli in applicazione della circolare n. 36 del 18 novembre 2003 emanata dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e delle circolari n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 10 del 18 febbraio 2016 emanata dal medesimo Ministero del Lavoro nonché delle Linee Guida ANAC del 26 ottobre 2016.

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto dei principi di economicità, di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria.

Pertanto, fermo restando il rispetto di tali principi, attraverso il potere di “autoregolamentazione” per i contratti di appalto e concessione sotto soglia, Fon.Ter individua gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di affidamento dei contratti di appalto e concessione pubblici.

Art. 2 - Procedure di affidamento

1. Fon.Ter. provvede ad acquisire beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria attraverso un Responsabile del Procedimento Unico (RUP) individuato nel Direttore pro tempore di Fon.Ter, ai sensi della Determinazione del Consiglio di Amministrazione del 23/03/2017. Il Direttore pertanto provvede a quanto di necessità direttamente nel rispetto delle norme di legge riguardanti i contratti di appalto e concessioni pubblici, sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e contenute nel presente Regolamento. Nei casi in cui Direttore ritenga utile e/o opportuno investire il Consiglio di Amministrazione della potestà decisionale per determinati contratti, quest'ultimo, nel rilasciare l'autorizzazione di spesa, potrà, tuttavia, prescrivere, previa adeguata motivazione, una diversa procedura di spesa.
2. Per l'esecuzione di acquisti di servizi e forniture e piccoli lavori di manutenzione e per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di cui al presente Regolamento Fon.Ter potrà procedere attraverso:
 - a) SPESE PER CASSA ASSIMILABILI AD AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE COME DA LINEE GUIDA ANAC PUNTO 3.3.4
 - b) PROCEDURA NEGOZIATA A CONTRAENTI TERZI

Fermo restando quanto sopra indicato Fon.Ter è comunque libero di procedere ad affidare lavori, forniture e servizi per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria tramite l'espletamento di procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da pubblicazione di un avviso di gara, quando a proprio insindacabile giudizio e in relazione all'appalto di cui trattasi, ritenga che l'adozione delle predette procedure sia maggiormente corrispondente ai propri interessi.

In tal caso le predette procedure si svolgeranno in conformità alla normativa di settore applicabile, ai sensi del Codice.

SPESE PER CASSA – Le spese per cassa possono essere effettuate esclusivamente per la gestione di quelle spese minute d'ufficio, caratterizzate dall'imprevedibilità o comunque dalla non agevole programmabilità, che mirano a soddisfare le esigenze di Fon.Ter per un quotidiano e corretto funzionamento degli uffici e che non sono derivanti da contratti di appalto o concessione stipulati da Fon.Ter con operatori economici.

Per mezzo di un **servizio interno di cassa** potranno essere effettuate spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento, nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa ed espletamento di procedure selettive.

Possono essere effettuati, sempre per cassa, i rimborsi ai dipendenti delle spese di trasferimento, vitto e alloggio, debitamente documentate e sostenute da essi direttamente nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento del Personale del Fondo.

Il Fondo Cassa è istituito presso la sede di Fon.Ter ovvero presso un istituto bancario di fiducia. Alla gestione del Fondo Cassa è preposto un addetto responsabile, nominato dal Direttore. Il Direttore autorizza il versamento iniziale il cui valore massimo di dotazione è di €. 10.000,00. La consistenza del Fondo Cassa sarà reintegrata, su autorizzazione del Direttore, ogni qualvolta la sua consistenza non risulti incapiante per la gestione delle spese minute di funzionamento degli uffici e per il rimborso delle spese di trasferta.

Ciascuna spesa effettuata per cassa non potrà eccedere l'importo di € 1.000,00 dovrà essere autorizzata dal Direttore ed eseguita dal Responsabile del Fondo Cassa. Ogni singola spesa effettuata per cassa dovrà essere corredata dai documenti giustificativi. □

Le procedure da seguire per la gestione dei fondi assegnati sono le seguenti: □

- a) la spesa per cassa viene preventivamente autorizzata in forma scritta dal Direttore che darà mandato di esecutività al Responsabile del Fondo Cassa;
- b) il Responsabile del Fondo Cassa procede direttamente al pagamento in contanti o con strumenti di pagamento alternativi dopo aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni ricevute corrispondano a quanto richiesto. Ogni acquisto e/o prestazione deve essere documentato da fattura, ricevuta o scontrino parlante secondo la normativa fiscale vigente; □
- c) viene assegnato un registro informatico per le operazioni di entrata e di uscita:
 - **nella colonna "entrate"** sono indicati la data e l'importo del fondo assegnato, l'importo dei reintegri e quello di eventuale ulteriore assegnazione di fondi;
 - **nella colonna "uscite"** sono indicate le spese sostenute specificando la ditta fornitrice, il numero della fattura, ricevuta o scontrino parlante, la data e l'importo oppure il nome del soggetto che ha ricevuto il pagamento se questi non è tenuto ad emettere fattura, ricevuta o scontrino parlante;
- d) le fatture relative agli acquisti e/o prestazioni devono sempre recare la dicitura "**pagato**" e la firma per merce ricevuta e/o per prestazione effettuata. □ Tutte le spese effettuate per cassa, regolarmente autorizzate dal Responsabile del Fondo Cassa, sono annotate nel relativo registro. □ Il Responsabile del Fondo Cassa deve inoltrare ogni quindici giorni all'Ufficio Contabilità Fornitori il riepilogo delle spese sostenute.
- e) Il Responsabile del Fondo Cassa provvede alla annotazione del totale delle spese, risultanti da ciascun rendiconto, nel registro riepilogativo di cassa e provvede a richiedere il reintegro del fondo cassa nel rispetto dei limiti fissati. □ Il rendiconto delle spese, deve essere presentato ogni tre mesi dal Direttore al Collegio dei Sindaci per l'approvazione.

Nel caso di contratti di appalto affidati a terzi l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e di rotazione, in affidamento diretto, con i limiti di cui all'articolo 8 che segue, ovvero con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici e sempre che sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici precedentemente predisposti da Fon.Ter.

Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

Art. 3 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitarie sono consentite, nei limiti degli stanziamenti approvati nei bilanci preventivi di Fon.Ter, e degli importi definiti ai successivi artt. 7 – per forniture e servizi - e 11 – per lavori.
2. Nell'applicazione del presente Regolamento, il Direttore, anche su segnalazione e richiesta dei responsabili delle singole unità funzionali del Fondo, agirà nell'ambito delle attribuzioni di valore e materia assegnategli dalle vigenti norme statutarie e regolamentari nonché sulla base di eventuali apposite determinazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo.
3. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'**imposta sul valore aggiunto**. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
4. Nessun intervento di importo superiore ai limiti fissati nei successivi artt. 8 e 11 del presente Regolamento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente, per oggetto o per durata, al fine di ricondurne l'esecuzione dello stesso alle regole e ai limiti di valore del presente Regolamento.
5. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi. □
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 35 del Codice.
7. Fon.Ter, fermo restando quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza ha determinato, in base alle proprie esigenze e valutazioni, diverse soglie di riferimento per l'esperimento delle singole procedure di gara e/o selezione.

Art. 4 – Qualificazione

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per tali prestazioni dalla vigente normativa sui contratti pubblici.
2. Fon.Ter, al fine di agevolare le procedure di verifica del possesso dei requisiti, ha facoltà di istituire e tenere elenchi di operatori economici, nei quali iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, se in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
3. Al fine della redazione di tale elenco si potrà procedere alla pubblicazione di uno o più bandi informali riguardanti lavori, servizi e forniture che Fon.Ter ritiene di affidare ai sensi del presente Regolamento, sollecitando gli operatori interessati a presentare richiesta di qualificazione e di invito.
4. Gli elenchi dei fornitori sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
5. Gli operatori da invitare sono selezionati, con criteri di rotazione, all'interno degli elenchi dei fornitori. Il principio di rotazione sarà garantito da sorteggio dei candidati da invitare.
6. E' sempre possibile procedere all'invito, in soprannumero rispetto al numero minimo di imprese da invitare, di operatori non contenuti negli elenchi di cui ai commi precedenti, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
7. E' altresì possibile avvalersi delle imprese qualificatesi presso Centrali di Committenza, stipulando apposite convenzioni e, eventualmente, anche mediante il ricorso ad acquisti con strumenti informatici (c.d. mercato elettronico).

Art. 5 - Criteri di scelta del contraente

1. Gli affidamenti previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) **al prezzo più basso**, qualora la prestazione oggetto dell'affidamento debba essere strettamente conforme alle prescrizioni contenute nella lettera di invito o negli appositi capitolati o disciplinari;
 - b) **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, in conformità dei criteri previsti nella lettera di invito, elencati in ordine decrescente di importanza, con espressa indicazione dei rispettivi punteggi (ed eventuali sottopunteggi) attribuibili a ciascun elemento di valutazione e dei rispettivi criteri di valutazione.
2. Gli affidamenti saranno aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo, dandone adeguata motivazione nella richiesta d'offerta, trattandosi principalmente di affidamenti con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato. □ È facoltà di Fon.Ter applicare il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora sia necessaria la valutazione su criteri oggettivi quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

Art. 6 - Responsabile del Procedimento

1. Il Direttore di Fon.Ter, nei limiti di competenza e spesa attribuitigli, svolge i compiti di RUP per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, curando tutte le fasi delle procedure di selezione dei soggetti affidatari, determinando il soggetto cui affidare il contratto, proponendo all'Organo competente la stipula dello stesso. Egli potrà anche sottoscrivere direttamente i relativi contratti nel caso in cui abbia ricevuto tale potere di firma ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti di Fon.Ter e, comunque, nei limiti di importo indicati nella relativa delega di poteri. In ottemperanza al principio di rotazione, il Direttore ha facoltà di attribuire l'incarico di Responsabile del Procedimenti al personale dipendente di Fonter.

2. Per l'affidamento delle spese sotto soglia di rilevanza comunitaria, il RUP, ove queste siano disponibili, può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato, anche effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti, al fine di valutare la congruità, in sede di offerta, dei prezzi stessi. Qualora l'indagine di mercato sia curata direttamente dal RUP e/o da personale di Fon.Ter su sue indicazioni, il RUP avrà cura di invitare le imprese contattate nell'ambito dell'indagine di mercato stessa che abbiano mostrato interesse e siano in possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta. Il RUP per ciascun procedimento provvederà, a conservare agli atti di Fon.Ter la documentazione relativa all'indagine di mercato svolta ovvero alle rilevazioni dei prezzi ed ai criteri adottati per l'individuazione dei concorrenti da invitare a presentare offerte.

3. Il RUP:

- cura l'acquisizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali,
- individua la procedura per la selezione del contraente,
- pone in essere indagini esplorative di mercato,
- cura le procedure di individuazione degli operatori economici da invitare alla fase selettiva,
- redige tutti i documenti di gara e ne cura l'invio, la pubblicazione e la pubblicità,
- richiede il codice CIG e, se necessario, il CUP,
- assume gli impegni di spesa,
- gestisce la procedura di selezione del contraente,
- provvede a comunicazioni e pubblicazioni,
- sottoscrive i verbali e i documenti necessari,
- autorizza eventuali prestazioni complementari,
- dichiara la conclusione della selezione e l'aggiudicazione provvisoria,
- propone all'Organo competente la sottoscrizione del contratto o buono d'ordine,
- controlla il contenimento della spesa entro il limite autorizzato,
- trasmette il modello GAP per contratti di importo superiore ad € 51.645,59 al lordo delle imposte,
- cura gli adempimenti connessi alla trasmissione di dati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, per contratti di importo superiore ad € 150.000,
- cura la pubblicità delle negoziazioni relative a servizi, forniture o lavori,

- cura il pagamento delle spese ed imposte relative alle procedure di selezione ivi incluso il contributo obbligatorio all'Autorità di Vigilanza,
- acquisisce il verbale di collaudo del bene ovvero l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione,
- attesta la procedibilità alla fase di liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura,
- cura lo scambio di corrispondenza commerciale per l'esecuzione degli affidamenti,
- stipula i relativi contratti se a ciò delegato.

TITOLO II

FORNITURE E SERVIZI

Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Il ricorso agli affidamenti sotto soglia comunitaria per l'assegnazione di forniture e servizi è fissato, volta in volta, dai Regolamenti comunitari pro-tempore in vigore.

2. Il ricorso alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento per forniture e servizi, per l'importo sopra indicato, è ammesso per tutte le tipologie di contratti necessari al funzionamento di Fon.Ter e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per i seguenti contratti:

- a) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili, strumenti, materiale didattico nonché materiale di consumo per il loro funzionamento;
- b) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
- c) acquisto di materiale di consumo e cancelleria per gli uffici;
- d) acquisto, noleggio, di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori e ricambi; assicurazioni;
- e) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di informazioni, dati e documenti, nonché impianti audiovisivi, per telecomunicazioni e teleconferenze;
- f) spese per traduzioni simultanee e di testi;
- g) spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni, nonché spese per la locazione a breve termine dei locali necessari ed i relativi impianti; spese per ospitalità nei confronti di delegazioni partecipanti a convegni e congressi;

- h) partecipazione del personale Fon.Ter a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per il Fondo, nonché la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed organismi;
- i) abbonamenti ed acquisto di libri, riviste e giornali, periodici, notiziari, abbonamenti ad agenzie di informazione;
- j) spese postali, inclusi corrieri privati, telegrafiche e telex nonché per la divulgazione dei bandi di concorso e/o di gara a mezzo stampa ed altre inerenti al servizio di comunicazione;
- k) pagamento di tasse ed imposte, contributi per licenze di esercizio, acquisto di bolli e fogli bollati e spese per sdoganamenti;
- l) acquisto di generi di cartoleria, cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno, per fotografie e per riproduzioni;
- m) lavori di stampa, tipografia e litografia, riproduzioni eliografiche e fotografiche, servizi di copisteria e grafica, nonché spese per rilegatura libri, periodici e documenti;
- n) acquisto di materiale igienicosanitario;
- o) servizi di ristorazione, di mensa e sostitutivi di mensa mediante buoni pasto a favore del proprio personale;
- p) spese di assicurazione;
- q) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio e facchinaggio;
- r) spese di memorizzazione su supporti magnetici o simili degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;
- s) spese di pulizia, vigilanza, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali, smaltimento e manipolazione rifiuti; spese per forniture di acqua, gas ed energia elettrica, anche in aree e/o locali ove si svolgono attività istituzionali e/o convenzionali, installazione piccoli impianti non comportanti lavori e contratti telefonici, rilievi, sondaggi, misurazioni, monitoraggi, acquisizione materiali e componenti edilizie;
- t) spese per audit per attività istituzionali;
- u) spese per la gestione del sistema di qualità;
- v) approntamento di servizi e forniture in materia di sicurezza;
- z) consulenza gestionale, ivi compresa quella legale, contabile, amministrativa, del lavoro e fiscale;

aa) servizi pubblicitari, ivi compresa la pubblicità legale, la consulenza e gestione pubblicitaria nonché i servizi di marketing, di gadgeting e merchandising;

bb) ricerche, studi e indagini statistiche, ivi comprese le ricerche di mercato, gli studi di settore ed i sondaggi di opinione;

cc) servizi di supporto alle attività di comunicazione, ivi compresa la rassegna stampa, i servizi fotografici e riprese video, servizi delle agenzie di stampa e informazione, servizi di affissione, servizi di imbustamento/etichettatura, nonché di allestimento stand e arredi per manifestazioni fieristiche;

dd) spese per rapporti e cooperazioni internazionali;

ee) spese di rappresentanza;

ff) acquisto spazi radiofonici, televisivi, telefonici e web;

Art. 8 – Limiti all'affidamento diretto

1. Per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 oltre iva, è ammesso il ricorso all'affidamento diretto da parte del RUP. L'affidamento diretto è anche consentito in caso di infruttuoso esperimento di procedure negoziate o aperte.

2. Il RUP procede ad affidamento diretto mediante negoziazione con l'operatore più idoneo scelto sulla base delle esigenze di Fon.Ter secondo i seguenti parametri di spesa:

- Per affidamenti di importi non superiori ad € 5.000,00 oltre iva anche in assenza di comparazione concorrenziale tra più offerenti o precedente invio di preventivi;
- Per affidamenti di importi compresi fra € 5.001,00 oltre iva ed € 20.000,00 oltre iva è necessaria una preventiva indagine di mercato informale, anche mediante pubblicazione sul sito internet di Fon.Ter di apposito avviso per la sollecitazione di manifestazioni di interesse, ed è sufficiente acquisire almeno due preventivi informali di spesa;
- Per affidamenti di importi compresi fra € 20.001,00 oltre iva ed € 40.000,00 oltre iva è necessaria una preventiva indagine di mercato informale, anche mediante pubblicazione sul sito internet di Fon.Ter di apposito avviso per la sollecitazione di manifestazioni di interesse, ed è necessario acquisire almeno cinque preventivi informali di spesa.

3. L'indagine di mercato informale ed i preventivi possono essere richiesti ed ottenuti, oltre che mediante manifestazione di interesse, anche mediante fax e/o posta elettronica senza formalità particolari.

4. Il RUP procede mediante affidamento diretto, anche senza la comparazione di preventivi informali di cui al punto 2 che precede, né secondo la procedura negoziata di cui all'art. 10 che segue anche nei casi di urgenza o qualora ravvisi, con adeguata motivazione, particolari condizioni di vantaggio per Fon.Ter, anche in termini di risparmi di spesa, che giustifichino tale procedura.

5. Il Direttore potrà affidare direttamente, senza necessità di confronto concorrenziale ed in deroga al principio di rotazione, le spese relative a servizi di consulenza professionale, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiduciarità da parte del contraente. In questi casi la motivazione di tale fiduciarità deve essere di corredo alla documentazione dell'affidamento.

6. Il Direttore potrà, inoltre, affidare direttamente, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative:

- a) ad inserzioni pubblicitarie obbligatorie per legge;
- b) all'acquisto di riviste di carattere tecnico ed amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) alla partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) ai servizi alberghieri e di ristorazione;
- e) ai servizi di trasporto per via ferroviaria e aerea per i dipendenti di Fon.Ter;
- f) all'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- g) ai servizi postali e telegrafici;
- h) alle imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani, ecc.)
- i) al pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.

Art. 9 - Procedura di acquisizione mediante affidamento diretto

1. Le spese in economia in affidamento diretto vengono disposte mediante scambio di corrispondenza commerciale o con la sottoscrizione di apposito contratto, preceduto dall'ottenimento del codice Cig e, di norma, contiene:

- a. l'oggetto della prestazione,
- b. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto,
- c. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio,
- d. il codice Cig,
- e. le modalità ed i tempi di pagamento,
- f. i tempi e le modalità del collaudo,
- g. le eventuali garanzie richieste,
- h. le eventuali penalità,
- i. la specificazione dei casi di grave inadempimento,
- j. gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il RUP provvede a richiedere al contraente la documentazione necessaria alle verifiche del possesso dei requisiti soggettivi obbligatori ai sensi della vigente normativa in materia di Contratti Pubblici e ad effettuare le necessarie verifiche, ai sensi dell'articolo 80 del Codice Appalti.

3. La formalizzazione dell'affidamento (aggiudicazione definitiva) avverrà dopo la presentazione della documentazione richiesta da parte dell'aggiudicatario e dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, etc.). Il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata e/o scambio di corrispondenza commerciale ai sensi della vigente normativa e soggetto a registrazione ove dovuta. Per affidamenti di importo pari o inferiore a euro 1.500,00 non sarà necessaria la stipula di un formale contratto ma sarà sufficiente lo scambio di corrispondenza commerciale contenente gli elementi essenziali dell'accordo.

Art. 10 - Procedura di acquisizione mediante procedura negoziata concorrenziale

1. Per l'affidamento di forniture e servizi mediante procedura negoziata concorrenziale, Fon.Ter, tramite il RUP, richiede almeno cinque offerte redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

2. Fon.Ter potrà selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata concorrenziale mediante ricorso agli elenchi di operatori economici laddove istituiti e secondo i criteri da essi previsti all'articolo 4, par. 5 del Regolamento, ovvero, procederà mediante la pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, salvi i casi di urgenza, di un invito di manifestazione di interesse, atto ad individuare gli operatori economici interessati a presentare offerta. L'invito a manifestare l'interesse conterrà:

- il numero massimo dei suddetti operatori che saranno invitati alla procedura, con indicazione che in caso di ricezione di un numero superiore di manifestazioni di interesse si procederà mediante sorteggio pubblico;
- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità tecnica-professionale e di capacità economica-finanziaria;
- i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per prendere contatto se interessati con la stazione appaltante.

Fon.Ter avrà comunque la facoltà di invitare anche il contraente uscente, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale in termine di esecuzione a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, oltre agli operatori economici individuati mediante avviso di manifestazione d'interesse.

3. La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata simultaneamente via PEC a tutti i soggetti da invitare e, di norma, contiene:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'iva,

- le garanzie richieste all'affidatario del contratto,
- il codice Cig,
- il termine di presentazione delle offerte,
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse,
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione,
- il criterio di aggiudicazione prescelto,
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida,
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente Regolamento,
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità,
- l'indicazione dei termini di pagamento,
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- schema del contratto,
- schema del capitolato tecnico,
- la volontà di avvalersi della facoltà di escludere le offerta anomale

4. Le offerte devono pervenire a Fon.Ter in busta chiusa. Il termine per la ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni** dalla data di trasmissione della lettera d'invito. L'espletamento delle relative gare potrà avvenire anche per via telematica.

5. In seduta pubblica preventivamente comunicata ai soggetti offerenti verranno esperite le operazioni di valutazione delle offerte e, previa verifica in sessione riservata delle offerte tecniche da parte della Commissione Tecnica preventivamente nominata (ove necessario e se previsto nella lettera di invito) in caso di criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stilata la graduatoria di merito e proclamata la proposta di aggiudicazione. Il RUP, condotte le verifiche del caso proporrà all'Organo competente la stipula del contratto con l'aggiudicatario.

6. L'affidamento diventerà efficace (aggiudicazione definitiva) dopo la presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione richiesta e dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, etc.). La verifica potrà essere effettuata successivamente alla formalizzazione dell'affidamento sotto condizione risolutiva del contratto. Il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata e/o scambio di corrispondenza commerciale ai sensi della vigente normativa e soggetto a registrazione ove dovuta. Per affidamenti di importo pari o inferiore a euro 1.500,00 oltre iva non sarà necessaria la stipula di un formale contratto ma sarà sufficiente lo scambio di corrispondenza commerciale contenente gli elementi essenziali dell'accordo.

TITOLO III

LAVORI

Art. 11 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina l'esecuzione dei lavori sotto soglia di rilevanza comunitaria che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli. In considerazione del fatto che Fon.Ter non è proprietario di immobili e non affida abitualmente contratti di appalto o concessione di lavori pubblici, ne consegue che il presente Titolo è da considerarsi meramente indicativo e residuale.

2. Le procedure per gli affidamenti di lavori sotto soglia di rilevanza comunitaria, previsti dal presente titolo, sono consentite fino all'importo massimo di € 200.000 oltre iva, restando di competenza del Consiglio di Amministrazione di Fon.Ter l'affidamento di contratti di importo superiore a detto limite.

3. Per l'affidamento di lavori fino all'importo di € 40.000 oltre iva è ammesso il ricorso all'affidamento diretto con le medesime modalità di cui all'articolo 8 che precede. Per affidamenti di importo pari o inferiore ad € 1.500,00 oltre iva non sarà necessaria la stipula di un formale contratto ma sarà sufficiente lo scambio di corrispondenza commerciale contenente gli elementi essenziali dell'accordo.

Art. 12 - Tipologia dei lavori eseguibili ai sensi del presente Regolamento

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo, possono essere affidati con le procedure del presente Regolamento gli interventi per l'esecuzione di lavori, di seguito specificati:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili ed urgenti;
- b) manutenzione di opere o di impianti:
 - b1) adeguamenti di strutture o parti di strutture (uffici, depositi, magazzini, garage, ecc.) che presentino particolari tecnologie impiantistiche o edilizie;
 - b2) installazioni per monitoraggio strutturali ed impiantistici.
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:
 - c1) lavori di salvaguardia di manufatti per cui è in corso la progettazione o non è ancora avviata la procedura di gara, lavori accessori per la compilazione di progetti;
 - c2) lavori in cui è prevalente la caratteristica di riqualificazione, di miglioramento della fruibilità, modifiche per il superamento delle barriere architettoniche;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti:
 - e1) realizzazioni sperimentali ed interventi su parti di manufatti o su componenti edilizie finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, strutturali e funzionali anche eseguiti al fine della predisposizione di successive gare pubbliche;
 - e2) lavori di manutenzione di manufatti per cui è in corso la progettazione o non è ancora avviata la procedura di gara, lavori accessori per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia i seguenti lavori che abbiano carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

- a. lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di € 200.000 oltre iva;
- b. opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a € 200.000 oltre iva, purché il RUP ne affermi l'utilità e la convenienza;
- c. lavori non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il RUP reputi necessari in corso d'esecuzione; tali lavori possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore ad € 40.000, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge

purché la somma dell'affidamento ai punti b) e c) non superi la soglia comunitaria.

Art. 13 - Procedura di acquisizione dei lavori mediante procedura negoziata concorrenziale

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante procedura negoziata concorrenziale, i lavori da eseguire, individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 12, devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

2. Il RUP, in questo caso, procede seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture, sia per la gestione degli affidamenti diretti (artt. 8 e 9 che precedono) sia per la procedura negoziata concorrenziale (art. 10 che precede), in quanto applicabili e compatibili con la natura del contratto. Per affidamenti di importo pari o inferiore a euro 1.500,00 oltre iva non sarà necessaria la stipula di un formale contratto ma sarà sufficiente lo scambio di corrispondenza commerciale contenente gli elementi essenziali dell'accordo.

Art. 14 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti ai sensi del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo la vigente normativa; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, conformemente con quanto previsto all'articolo 102, Codice Appalti.

2. In caso di lavori di importo non superiori ad € 40.000 oltre iva, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal RUP.

3. E' compito del RUP documentare in modo dettagliato l'andamento dell'esecuzione del contratto, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo IV

GARANZIE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 15 - Contratto appalto di lavori, servizi e forniture

1. Il contratto di appalto stipulato ai sensi del presente Regolamento deve indicare almeno:

- la dettagliata descrizione dell'oggetto dell'appalto,
- le condizioni di esecuzione,
- il termine di ultimazione,
- le clausole obbligatorie di cui alla legge n. 136/2010,
- i prezzi e le modalità di pagamento,
- le penalità per ritardo,
- le garanzie richieste,
- l'elezione del domicilio dell'impresa presso la sede del Comune di Roma,
- la competenza del Foro di Roma per tutte le controversie giudiziarie che dovessero sorgere in dipendenza del contratto.

Art. 16 - Garanzie

1. Per gli affidamenti di contratti di appalto per importi fino ad € 100.000 oltre iva, il RUP laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle caratteristiche del contratto o degli standard di mercato, può prescindere dalla richiesta di cauzione provvisoria in capo agli operatori economici da invitare alla procedura selettiva.

2. Per gli affidamenti di contratti di appalto per importi superiori a € 100.000 oltre iva e fino a al valore di soglia di rilevanza comunitaria o € 200.000 oltre iva per appalti di lavori, dovrà essere richiesta ai partecipanti, a garanzia della serietà dell'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, da prestare mediante versamento in contanti, fideiussione bancaria o polizza assicurativa; tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

3. La cauzione provvisoria è automaticamente svincolata al momento della costituzione della cauzione definitiva da parte dell'aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari essa è svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

4. Per gli affidamenti di contratti di importi superiori ad € 50.000 oltre iva, le imprese esecutrici sono tenute a presentare garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) nelle modalità e misure previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che l'aggiudicatario può ridurre l'importo della garanzia nelle misure indicate dall'articolo 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016. Resta inteso che Fon.Ter ha facoltà di richiedere una cauzione definitiva anche per contratti di importi inferiori a € 50.000 oltre iva laddove lo ritenesse necessario. □

5. Il RUP può prescindere dalla richiesta della cauzione definitiva in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'attività del contraente ovvero quando sia contenuto nell'importo di € 50.000 oltre iva; tale esenzione andrà precisata nella lettera di invito.

6. La cauzione definitiva viene svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o con l'attestato di regolare esecuzione.

7. Per appalti di lavori, fornitura e servizi, in considerazione dell'entità degli stessi, Fon.Ter valuterà se richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

8. Fon.Ter avrà, inoltre, facoltà di richiedere altre specifiche garanzie ed assicurazioni laddove ritenute necessarie avendo cura di darne evidenza nelle lettere di invito e nei documenti di gara oltre che nei contratti stipulati.

Art. 17 - Piani di sicurezza

1. Negli affidamenti di contratti di lavori, o in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, va materialmente allegato il piano di sicurezza ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, quale parte integrante e sostanziale del contratto, e vanno specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza, pena la nullità dell'atto.

2. Negli affidamenti di contratti di forniture e servizi, va richiamato o materialmente allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, quale parte integrante e sostanziale del documento che funge da contratto, ove necessario, e vanno specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza, pena la nullità dell'atto.

Art. 18 - Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti dal RUP entro il termine previsto dal contratto o, in mancanza, non oltre il trentesimo giorno dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

2. La previsione di un termine per il pagamento superiore a 30 giorni deve espressamente essere indicata nella lettera di invito e nel buono d'ordine o nel contratto, ed espressamente approvate dall'Impresa.

3. In ogni caso dovrà essere previsto che, in caso di ritardo del pagamento nei termini legali o in quelli previsti nel contratto, all'impresa spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 19 - Determinazione degli importi

Tutti gli importi di cui al presente Regolamento si intendono indicati sempre al netto dell'iva di volta in volta applicabile.

Art. 20 - Rinnovo e Proroga del contratto

Il rinnovo e la proroga dei contratti di forniture, servizi e lavori sono vietati salvo quanto previsto dai commi successivi. □ Fon.Ter può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo del contratto a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nella richiesta di offerta e che l'importo del rinnovo o della proroga sia stato computato nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura. □ La facoltà di rinnovo deve essere esercitata da Fon.Ter mediante atto scritto comunicato, a mezzo posta certificata, all'appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. L'appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti. Oltre quanto sopra previsto, è consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dalla vigente normativa e/o dal presente Regolamento per la scelta dell'appaltatore.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è soggetto al diritto italiano ed ogni controversia derivante da procedure gestite ai sensi del presente Regolamento e/o ai contratti di appalto stipulati ai sensi del presente Regolamento sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dal 23/03/2017.

Art. 22 - Pubblicità

Il Regolamento è portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito di Fon.Ter.